

A.R.S.A.C.

Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese
Viale Trieste, 93
Cosenza

GESTIONE STRALCIO ARSSA – Art. 1 bis, L.R. n. 5 del 12.02.2016

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n° 300/GS del 25 SET. 2018

Oggetto: Assegnazione dell'unità fondiaria n. 16, sita nel fondo "Lenze" in agro di San Mauro Marchesato (KR), in favore del sig. Trocino Angelo, a norma degli artt. 3 e 4 della L.R. n. 10\2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Commissario Straordinario

Assistito dal dirigente del Settore Amministrativo Dott. Bruno Maiolo, presso la sede dell'Azienda, assume la seguente deliberazione proposta dal Coordinatore Fondiario.

Premesso:

- Che con L.R. n. 66\2012 viene istituita l'ARSAC;
- Che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 192 del 22/12/2016 l'ing. Stefano Aiello è stato nominato Commissario Straordinario dell'ARSAC;
- Che con delibera n. 274 del 15/12/2016, il Dott. Bruno Maiolo è stato nominato dirigente ad interim del Settore Amministrativo.
- Che con delibera n. 12/GS del 08/03/2016, il Dott. Tullio Ciacco è stato nominato responsabile del Coordinamento Fondiario della Gestione Stralcio – ARSSA;
- Che con deliberazione n. 17/CS del 22/01/2018 il Commissario Straordinario, nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio Regionale della Calabria, ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2018 e con deliberazione n. 18/CS del 26/01/2018 ha autorizzato la gestione in via provvisoria del bilancio di che trattasi, che è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Azienda;
- Che con deliberazione n. 89/CS del 25/06/2018 il Commissario Straordinario ha approvato il bilancio di previsione assestato per l'esercizio 2018;
- Che con L.R. n. 5\2016 è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARSAC;
- Che con delibera n. 4 del 10.02.2016 il Direttore Generale, ha istituito in ARSAC la Gestione Stralcio ARSSA.

Considerato:

- che con L.R. n. 10/2000, successivamente modificata dalle leggi regionali n. 7/2001, n. 18/2003 e n. 5/2016, sono previste le modalità di alienazione dei terreni della riforma;
- che con delibera n. 154/CL del 07/06/2010 l'unità fondiaria n. 16 di San Mauro Marchesato è rientrata nella disponibilità dell'Ente.

Ritenuto:

- che con istanza pervenuta all'Ente il 08/03/2010 (prot. n. 504) il sig. Trocino Angelo, nato a San Mauro Marchesato (KR) il 04/07/1949 ed ivi residente, ha chiesto l'acquisto dell'unità fondiaria n. 16 di San Mauro Marchesato (KR);
- che con nota n. 2530 del 26/06/2018 l'Ufficio Fondiario di Crotone ha espresso parere favorevole all'attribuzione del terreno, distinto catastalmente nel comune di San Mauro Marchesato, al foglio n. 20, particelle n. 40 e 83, facente parte dell'unità fondiaria n. 16, per complessivi ha 4.24.90, in favore del sig. Trocino Angelo;
- che in data 16/07/2018 il sig. Trocino Angelo ha dichiarato di essere in possesso del suddetto terreno da almeno cinque anni dalla data della domanda di acquisto e precisamente dall'anno 1995;
- che il comune di San Mauro Marchesato ha certificato in data 08/05/2018 (prot. n. 1884) che, nel vigente strumento urbanistico comunale, le particelle n. 40 e 83 del foglio n. 20, ricadono in Zona di uso agricolo, E;
- che in data 10/05/2018 (prot. n. 95/P.M.) il comune di San Mauro Marchesato ha attestato che il sig. Trocino Angelo: *".....si dedica direttamente alla coltivazione della terra nei terreni di proprietà siti nel territorio del Comune di San Mauro Marchesato."*;
- che in data 16/07/2018 il suddetto richiedente ha dichiarato essere proprietario di terreni per un totale di ha 11.31.90 e di non essere proprietario né enfiteuta di altri fondi rustici;
- che per quanto sopra esposto, soprattutto per il fatto che la richiesta di attribuzione interessa un terreno agricolo posseduto da più tempo senza titolo dall'istante, non si fa luogo all'accertamento previsto dall'art. 3, punto 3 della L.R. 10/2000, in quanto trattasi di situazione già consolidata prevista dalla norma di interpretazione autentica di cui alla L.R. 7/2001, anche perché tale assegnazione si configura come ampliamento degli appezzamenti già posseduti, essendo il richiedente proprietario di altri terreni;
- che in data 16/07/2018 il sig. Trocino Angelo ha dichiarato di impegnarsi a pagare un indennizzo risarcitorio per utilizzo sine titolo del suddetto terreno, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b, punto 6, della L.R. n. 5/2016, di modifica della L.R. n. 10/2000;
- che in data 16/07/2018 il sig. Trocino Angelo ha dichiarato:
"1) di non avere diritto e, comunque, di rinunciare integralmente e definitivamente a qualunque indennità o premio possa spettargli, per qualsiasi titolo, relativamente alle migliorie apportate al suddetto immobile fino al momento dell'acquisto, ad eccezione di quelle che verranno determinate dalla Commissione stima prevista dalla L.R. n. 10/2000 e che saranno detratte dal valore di stima degli immobili.

